



Dottor LORENZO STUCCHI Notaio
LODI - Piazza Castello, 32 - Tel. 0371 - 56248
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

N. 186347 Rep.

N. 68025 Fasc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2012 (duemiladodici) il giorno 2 (due) del mese di agosto.

Alle ore 11.40 (undici e minuti quaranta).

In Rescaldina via Legnano n. 24.

Davanti a me dottor LORENZO STUCCHI Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

E' personalmente comparso il signor:

- ZUCCHI MATTEO nato a Milano il 19 aprile 1961, domiciliato per la carica in Rescaldina via Legnano n. 24.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.

E quivi detto comparso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"

con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il capitale sociale di Euro 37.243.696,28 versato per Euro 22.229.862,48 iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale n. 00771920154;

a sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea qui riunita.

Il Presidente rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 2 agosto 2012 alle ore 11,30, in unica convocazione, in Rescaldina, via Legnano n. 24, è stato pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" in data 1[^] luglio 2012 e rettificato in data 3 luglio 2012;

- che, per il **Consiglio di Amministrazione**, sono al momento presenti i signori:

- * Matteo Zucchi (Presidente)
- * Alessandro Cortesi (vice presidente)
- * Riccardo Carradori (amministratore delegato)
- * Manlio Alberto Zucchi
- * Filippo Zucchi Frua
- * Luigi Piergiuseppe Murciano
- * Marco Valerio Corini
- * Paolo Alberti

- che, per il **Collegio Sindacale**, risultano presenti:

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE DI LODI
IL 09/08/2012
SERIE 1T N. 5657 CON
€ 168,00 IMPOSTA REGISTRO
€ 156,00 IMPOSTA DI BOLLO

* Marcello Romano (Presidente)
 * Primo Ceppellini (Sindaco Effettivo)
 * Massimo Bellavigna (Sindaco Effettivo);

- che il capitale sociale di euro 22.229.862,48 (ventiduemilioniduecentoventinovemilaottocento-sessantadue virgola quarantotto centesimi) è diviso in n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoventunomilaseicentosessantasette) azioni ordinarie e da n. 3.427.203 (tremilioni-quattrocentoventisettemiladuecentotré) azioni di risparmio prive di valore nominale;

- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 17 (diciassette) azionisti, portatori di numero 87.925.361 (ottantasettemilioninovecentoventicinquemilatrecento-sessantuno) azioni ordinarie, pari al 50,380771% (cinquanta virgola tre otto zero sette sette uno per cento) delle complessive n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoventunomilaseicentosessantasette) azioni ordinarie;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione - con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione verrà allegato al presente verbale;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;

- che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

SOGGETTO	PERCENTUALE DETENUTA (%)	PERCENTUALE DI DIRITTO DI VOTO DETENUTA (%)
----------	-----------------------------	--

Gianluigi Buffon		
(piena proprietà)	19,61	19,61
Maonia S.A.		
(piena proprietà)	6,52	5,54
Manlio Alberto Zucchi		
(piena proprietà)	4,35	4,03
Valentina Zucchi		
{piena proprietà)	4,25	3,93
Maurizio Zucchi		
(piena proprietà)	4,22	3,90
Matteo Zucchi		
(piena proprietà)	4,22	3,90
Riccardo Grande		
Stevens		
(piena proprietà)	2,48	2,48
Filippo Zucchi Frua		
(piena proprietà e usufrutto)	2,32	2,32

- che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- che in data 25 gennaio 2012 è stata comunicata l'esistenza di vigenti patti parasociali previsti dall'art. 122 TUF tra gli azionisti Carlo Zucchi, Anna Maria Filippi, Manlio Alberto Zucchi, Maurizio Zucchi, Matteo Zucchi, Valentina Zucchi, Francesco Zucchi, Manlio Zucchi, Marina Frua, Barbara Zucchi Frua, Filippo Zucchi Frua, Maonia SA e Gianluigi Buffon aventi ad oggetto complessivamente n. 85.929.561 (ottantacinquemilioninovecentoventinovemilacinquecentosessantuno)

azioni ordinarie con diritto di voto rappresentative di una percentuale pari al 49,24% (quarantanove virgola ventiquattro per cento) del totale delle azioni ordinarie di cui è costituito il capitale della Società.

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Nessuno prende la parola in merito.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'art. 14 dello statuto sociale, invita l'assemblea a richiedere al Dottor Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, di redigere il verbale della presente riunione.

Messa ai voti la proposta risulta approvata all'unanimità per alzata di mano, nessuno con-

trario nè astenuto.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che potranno avvalersi della facoltà di richiedere la verbalizzazione in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;
- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione.

Il Presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Piano di stock option 2012-2015 riservato agli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale

per un importo massimo di nominali Euro 2.500.000, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, da collocarsi esclusivamente presso terzi con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quinto, sesto e ottavo comma del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione a tale ordine del giorno il Presidente informa:

- che sono state messe a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, le relazioni degli amministratori sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998 n. 437, che vengono allegate al presente verbale sotto la lettera "A";

- che è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 sulla proposta al secondo punto all'ordine del giorno, in parte ordinaria, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B";

- che è stata messa a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, la Relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell'Allegato 3A, Schema 2, par. nn. 1 e 3 del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 sulla proposta al primo punto all'ordine del giorno, in parte straordinaria, che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno** della parte ordinaria, il Presidente ricorda ai Signori Azionisti che l'articolo 15 dello Statuto sociale prevede che la Società venga amministrata da un Consiglio composto da tre a quindici membri i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2011 aveva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, così composto:

- Gianluigi Buffon, nato a Carrara il 28 gennaio 1978;

- Marco Valerio Corini, nato a Roma il 4 gennaio

1963;

- Alessandro Cortesi, nato a Chianni il 22 marzo 1962;

- Daniele Discepolo, nato a Castellamare di Stabia il 20 luglio 1947 (Indipendente);

- Luigi Piergiuseppe Murciano, nato a Galatina il 27 giugno 1976 (Indipendente),

- Filippo Zucchi Frua, nato Milano il 15 febbraio 1965;

- Manlio Alberto Zucchi, nato a Milano il 13 novembre 1956;

- Matteo Zucchi, nato a Milano il 19 aprile 1961.

In data 14 maggio 2012, il Consigliere Gianluigi Buffon ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e l'Assemblea in data 28 giugno 2012 ha nominato, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, Riccardo Carradori.

In data 6 giugno 2012, il Consigliere Daniele Discepolo ha rassegnato le proprie dimissioni ed in data 28 giugno 2012 il Consiglio, preso atto delle stesse, ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, Paolo Alberti.

Alla luce di quanto precede, i Signori Azionisti sono chiamati pertanto a deliberare in merito alla nomina dell'Amministratore nominato a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 15 dello Statuto sociale.

L'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti della Vincenzo Zucchi S.p.A., preso atto delle dimissioni del Consigliere Daniele Discepolo e della cooptazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile del Dr. Paolo Alberti,

DELIBERA

di nominare il Dr. Paolo Alberti quale consigliere nominato a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile confermando la durata del suo mandato sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013."

A questo punto il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Preliminarmente il Presidente conferma che il Dottor PAOLO ALBERTI gode dei requisiti per poter assumere la qualifica di Consigliere indipendente essendo il Consigliere dimissionario, Avvocato DISCEPOLO, considerato come tale.

Lo stesso Dottor PAOLO ALBERTI prende la parola per illustrare brevemente la sua carriera di dirigente industriale che l'ha portato ad operare in diversi paesi del Mondo. Ora da quattro anni è responsabile del settore vendite di Luxottica, con una attività indirizzata in particolare verso gli Stati Uniti d'America e con una attenzione rivolta anche ai mercati lontani dall'Europa che garantiscono fortissime crescite. Conclude fornendo alcuni dettagli sul mercato internazionale degli occhiali che promette grandi espansioni.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non sono cambiati i soci presenti in assemblea e che nessun azionista ha dichiarato eventuali cambiamenti di legittimazione di voto.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano mediante prova e controprova.

Al termine della votazione dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata all'unanimità nessuno contrario nè astenuto.

Il Presidente dà a nome suo e di tutto il Consiglio il benvenuto al Dottor ALBERTI.

Anche la nostra società per i prossimi anni prevede un importante piano di vendite all'estero per il quale il Dottor ALBERTI, forte della sua esperienza, potrà aiutarci e supportarci.

In relazione al **secondo punto all'ordine del giorno** della parte ordinaria il Presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuito agli intervenuti, la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999.

In considerazione del fatto che il documento sopra indicato è stato messo a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, il Presidente propone di omettere la lettura.

Messa ai voti la proposta di omettere la lettura della Relazione illustrativa risulta approvata all'unanimità per alzata di mano, nessuno contrario nè astenuto.

Il Presidente quindi chiede al Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopodiché aprirà la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea ordinaria della Vincenzo Zucchi S.p.A.- esaminata la relazione illustrativa (la **"Relazione Illustrativa"**) predisposta ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 7, del medesimo regolamento, qui di seguito allegata al presente verbale sotto la lettera "B"

delibera

I. di approvare il piano di stock option 2012 - 2015 riservato agli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (il **"Piano di Stock Option"**) secondo quanto indicato nella Relazione Illustrativa;

II. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di Stock Option. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i beneficiari tra gli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c, ed assegnare le opzioni determinandone il quantitativo da attribuire a ciascuno di essi; (ii) fissare le condizioni di risultato e/o gli indici di performance ai quali subordinare l'esercizio delle opzioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano di stock option, anche in modo differenziato tra i vari beneficiari; (iv) predisporre ed approvare il regolamento esecutivo del Piano di stock option, nonché modificarlo e/o integrarlo; il tutto in conformità alle indicazioni al riguardo previste nella Relazione Illustrativa. Al servizio del Piano di stock option il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della delega ad

aumentare il capitale sociale allo stesso che verrà attribuita dall'Assemblea straordinaria in data odierna;

III. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

A questo punto il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non sono cambiati i soci presenti in assemblea e che nessun azionista ha dichiarato eventuali cambiamenti di legittimazione di voto.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano mediante prova e controprova.

Al termine della votazione dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata all'unanimità nessuno contrario nè astenuto.

Terminata alle ore 12.05 (dodici e minuti cinque) la trattazione della parte ordinaria, il Presidente passa alla trattazione del **primo ed unico punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria** ed apre la trattazione e ricorda che è stata messa a disposizione dei soci e del pubblico, oltre che distribuita agli intervenuti, la Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'Allegato 3A, Schema 2, par. nn. 1 e 3 del Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999.

In considerazione del fatto che il documento sopra indicato è stato messo a disposizione dei soci nei tempi di legge e distribuiti a tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura.

Messa ai voti la proposta risulta approvata all'unanimità per alzata di mano, nessuno contrario nè astenuto.

Il Presidente quindi chiede al Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione, dopo di che aprirà la discussione sulla parte straordinaria dell'Ordine del Giorno.

La proposta è la seguente:

"L'Assemblea straordinaria della Vincenzo Zucchi S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, illustrativa anche della proposta di aumento, scindibile, a pagamento del capitale sociale, da collocarsi esclusivamente presso terzi con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441 commi quinto, sesto ed ottavo, del codice civile e della attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale (la "**Relazione Illustrativa**"), predisposta ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 2, par. nn. 1 e 3 allegata al presente verbale sotto la lettera "C"

delibera

I. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, il capitale sociale per un importo nominale massimo di euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00), mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quinto, sesto ed ottavo, del codice civile, a servizio del piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

II. di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, relativo al capitale sociale, sostituendolo con il testo che segue:

Testo vigente	Testo proposto
ART. 5 CAPITALE SOCIALE	ART. 5 CAPITALE SOCIALE
Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 22.229.862,48 (ventiduemilioniduecentoventinove milaottocentosessantadue/48) diviso in n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoven tunmilaseicentosessantasette) azioni ordinarie e n. 3.427.403	Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 22.229.862,48 (ventiduemilioniduecentoventinove milaottocentosessantadue/48) diviso in n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoven tunmilaseicentosessantasette) azioni ordinarie e n. 3.427.403

(tremilioniquattrocentoventisette milaquattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove e sessanta centesimi), in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant emessi in pari data a favore dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2014.

Ogni azione è indivisibile.

Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.

(tremilioniquattrocentoventisette milaquattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove e sessanta centesimi), in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant emessi in pari data a favore dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2014.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data del 2 agosto 2012, il capitale sociale per un importo nominale massimo di euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00), mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, sesto ed ottavo, del codice civile, a servizio del piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Ogni azione è indivisibile.

Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.

Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:

- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.

- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre) centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui la assemblea delibera la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azio

Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:

- Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.

- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre) centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui la assemblea delibera la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzioni del valore nominale delle azioni di

ni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio

III. di delegare sin d'ora al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, il potere di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello Statuto Sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;

IV. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".

Il Presidente dichiara inoltre che viene allegato al presente atto sotto la lettera "D" il nuovo testo di Statuto Sociale contenente la modifica dell'art. 5 come sopra sottoposta all'ap-

risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

- Le deliberazioni relative alla riduzione ed alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

provazione dell'assemblea.

Il Presidente aggiunge una informazione, del resto già contenuta nella Relazione, in merito alle determinazioni che verranno prese dal Consiglio di Amministrazione circa il prezzo di riferimento delle azioni, che conformemente a quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 2441 Codice Civile, terrà conto del patrimonio netto della società al momento delle assegnazioni dei diritti e della media delle quotazioni che il titolo ha avuto nel mese antecedente la data di assegnazione. Questo è in linea con la normale prassi seguita in questi casi.

Il Presidente dà quindi inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Comunica quindi che non sono cambiati i soci presenti in assemblea e che nessun azionista ha dichiarato eventuali cambiamenti di legittimazione di voto.

Le operazioni di voto si svolgono per alzata di mano mediante prova e controprova.

Al termine della votazione dà atto che la proposta di delibera sopra trascritta è approvata all'unanimità nessuno contrario nè astenuto.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.15 (dodici e minuti quindici).

Si allega al presente verbale sotto la lettera "E" l'elenco degli intervenuti.
Omisi lettura degli allegati per volontà del comparso.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina con nastro indelebile, nei modi di legge, da persona di mia fiducia e da me completato a mano, del quale ho dato lettura al comparso che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta l'atto di sette fogli scritti per ventisette intere pagine e parte della ventottesima.

F.to Matteo Zucchi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

Allegato "A" del n. 186347/68025 di rep.

zucchigroup

VINCENZO ZUCCHI S.P.A.
Via Legnano, 24 – 20127 Rescaldina (MI)
Codice Fiscale e Partita IVA 00771920154
Numero REA MI 443968
Capitale sociale Euro 22.229.862,48 int. vers.

Relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998 relativa all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 2 agosto 2012

Il presente documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede della società nonché presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in data 2 luglio 2012

zucchigroup

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea della Società, in sede Ordinaria e Straordinaria, per il giorno 2 agosto 2012 in unica convocazione per sottoporre agli Azionisti gli argomenti di cui al sottoesteso:

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Piano di stock option 2012-2015 riservato agli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali 2.500.000, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, da collocarsi esclusivamente presso terzi con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quinto, sesto e ottavo del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

In merito agli argomenti di cui all'ordine del giorno si fa presente quanto segue.

1. PARTE ORDINARIA - NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2386 DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si ricorda ai Signori Azionisti che l'articolo 15 dello Statuto sociale prevede che la Società venga amministrata da un Consiglio composto da tre a quindici membri i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2011 aveva nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, così composto:

Gianluigi Buffon, nato a Carrara il 28 gennaio 1978;
Marco Valerio Corini, nato a Roma il 4 gennaio 1963;
Alessandro Cortesi, nato a Chianni il 22 marzo 1962;
Daniele Discepolo, nato a Castellamare di Stabia il 20 luglio 1947 (Indipendente);
Luigi Piergiuseppe Murciano, nato a Galatina il 27 giugno 1976 (Indipendente),
Filippo Zucchi Frua, nato a Milano il 15 febbraio 1965;
Manlio Alberto Zucchi, nato a Milano il 13 novembre 1956;
Matteo Zucchi, nato a Milano il 19 aprile 1961.

In data 14 maggio 2012, il Consigliere Gianluigi Buffon aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e il Consiglio, preso atto delle stesse, aveva cooptato, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, Riccardo Carradori, nominato dall'assemblea in data 28 giugno 2012.

In data 6 giugno 2012 il Consigliere Indipendente Daniele Discepolo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica e il Consiglio, in data 28 giugno 2012, preso atto delle stesse, ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 codice civile, Paolo Alberti.

Alla luce di quanto precede, i Signori Azionisti sono chiamati pertanto a deliberare in merito alla conferma dell'Amministratore nominato a seguito di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 15 dello Statuto sociale.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare con le maggioranze di legge ai sensi dello Statuto sociale, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, nonché l'art. 135-undecies TUF, in merito alla necessità di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, si riportano qui di seguito le proposte di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, fatta avvertenza che la presente relazione non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di deliberazioni che verranno poste in votazione, in dipendenza delle proposte che perverranno in Assemblea.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Conferma di un amministratore nominato a seguito di cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. PARTE ORDINARIA - PIANO DI STOCK OPTION 2012-2015 RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI E/O I COLLABORATORI DELLA VINCENZO ZUCCHI S.P.A. E/O DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE AI SENSI DELL'ART. 2359, COMMA 1, N. 1), C.C. E CONFERIMENTO DI POTERI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA SUA ESECUZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 7, che sarà depositata ai sensi di legge prima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.zucchigroup.com e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

1. PARTE STRAORDINARIA - ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FACOLTÀ, AI SENSI DELL'ART. 2443 COD.CIV., DI AUMENTARE A PAGAMENTO, IN UNA O PIÙ VOLTE, IN VIA SCINDIBILE, IL CAPITALE SOCIALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI NOMINALI 2.500.000, MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 12.500.000 AZIONI ORDINARIE, PRIVE DI VALORE NOMINALE, DA COLLOCARSI ESCLUSIVAMENTE PRESSO TERZI CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER GLI AZIONISTI AI SENSI DELL'ART. 2441, QUINTO, SESTO E OTTAVO DEL CODICE CIVILE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 2, par. nn. 1 e 3, che sarà depositata ai sensi di legge prima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede della Società, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società all'indirizzo www.zucchigroup.com e con le altre modalità previste dal Regolamento concernente la disciplina degli emittenti n. 11971/1999.

*** **

Rescaldina, 28 giugno 2012

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato

F.to Matteo Zucchi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

: " :

Allegato "B" del n. 186347/68025 di rep.

: " :

PROPOSTA DI DELIBERA, AI SENSI DELL'ART. 114-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/1998, SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 2 AGOSTO 2012 IN UNICA CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

del 2 Agosto 2012

Vincenzo Zucchi S.p.A.
Capitale sociale Euro 22.229.862,48 i.v.
Sede legale: Rescaldina (MI), Via Legnano, 24
Registro delle Imprese di Milano
Codice fiscale e Partita IVA 00771920154
Numero REA MI 443968

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 ("TUF"), il piano di stock option 2012-2015 riservato a dipendenti della Vincenzo Zucchi S.p.A. (il "**Piano di Stock Option**"), nonché per conferire al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione.

Per una descrizione del contenuto del Piano di Stock Option si rinvia alla relazione illustrativa, allegata alla presente proposta di deliberazione, predisposta ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 7, del medesimo regolamento.

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

*"L'Assemblea ordinaria della Vincenzo Zucchi S.p.A.- esaminata la relazione illustrativa (la "**Relazione Illustrativa**") predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 7, del medesimo regolamento, qui di seguito allegata;*

delibera

- I. *di approvare il piano di stock option 2012 - 2015 riservato agli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. (il "**Piano di Stock Option**") secondo quanto indicato nella Relazione Illustrativa;*
- II. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di Stock Option. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i beneficiari tra i gli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c. ed assegnare le opzioni determinandone il quantitativo da attribuire a ciascuno di essi; (ii) fissare le condizioni di risultato e/o gli indici di performance ai quali subordinare l'esercizio delle opzioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano di stock option, anche in modo differenziato tra i vari beneficiari; (iv) predisporre ed approvare il regolamento esecutivo del Piano di stock option, nonché modificarlo e/o integrarlo; il tutto in conformità alle indicazioni al riguardo previste nella Relazione Illustrativa.
Al servizio del Piano di stock option il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della delega ad aumentare il capitale sociale allo stesso che verrà attribuita dall'Assemblea straordinaria in data odierna;*
- III. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni".*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 7,
DEL REGOLAMENTO N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 SULLA PROPOSTA AL SECONDO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE ORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 2
AGOSTO 2012 IN UNICA CONVOCAZIONE**

ASSEMBLEA ORDINARIA

del 2 Agosto 2012

Vincenzo Zucchi S.p.A.

Capitale sociale Euro 22.229.862,48 i.v.
Sede legale: Rescaldina (MI), Via Legnano, 24
Registro delle Imprese di Milano
Codice fiscale e Partita IVA 00771920154
Numero REA MI 443968

Punto 2 dell'ordine del giorno – “Piano di stock option 2012 - 2015 riservato a gli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c. e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti”

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (“TUF”), le proposte deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2012.

In particolare, le proposte riguardano l'adozione di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari con l'obiettivo di prevedere nell'ambito del pacchetto retributivo assegnato ai Destinatari, come di seguito meglio identificati, anche una componente di incentivazione e di fidelizzazione basata su obiettivi di medio-lungo periodo, in tal modo dotando il Gruppo di uno strumento che sia maggiormente allineato all'attuale contesto competitivo ed alle specifiche esigenze del Gruppo, nonché all'interesse di lungo periodo degli azionisti.

Il Piano (come di seguito definito) è qualificato come piano di *stock option* e prevede l'attribuzione ai Destinatari del diritto di ricevere, al ricorrere di specifiche condizioni e senza esborso di cassa, un numero di opzioni di acquisto (“**Opzioni**”) di azioni ordinarie di Vincenzo Zucchi S.p.A. (la “**Società**”) corrispondente al numero di diritti assegnati (i “**Diritti**”).

Alla luce della definizione contenuta all'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, si segnala che il Piano di *stock option*, avuto riguardo ai Destinatari dello stesso, si qualifica come “piano di particolare rilevanza”, in quanto rivolto, *inter alia*, ai soggetti con funzioni di direzione nella Società ed ai dirigenti che hanno regolare accesso alle informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società ai sensi dell'art. 152-sexies, comma 1, lett. c)-c2) del Regolamento Emittenti (i “**Soggetti Rilevanti**”).

L'Amministratore Delegato della Società sarà beneficiario di Opzioni.

La presente relazione è redatta in conformità alle indicazioni previste in tema di informativa contenute nello schema allegato al regolamento adottato con delibera Consob 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”).

La presente Relazione Illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in Rescaldina, via Legnano n. 24, nonché sul sito internet della Società www.gruppozucchi.com. La Relazione Illustrativa sarà altresì inviata a Consob e Borsa Italiana secondo le modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti.

** *** **

Definizioni

Ai fini della presente Relazione Illustrativa, i termini sotto elencati avranno il significato previsto nel presente paragrafo:

Azioni	indica le azioni ordinarie della Società, quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive di valore nominale.
Comitato per le Remunerazioni	indica il comitato per le remunerazioni costituito all'interno del consiglio di amministrazione ed attualmente composto dai seguenti amministratori: Luigi Piergiuseppe Murciano, Marco Valerio Corini e Paolo Alberti.
Data di Assegnazione del Diritto	indica la data in cui i Diritti sono assegnati a ciascun Destinatario, indicata nella lettera di assegnazione del diritto.
Diritti o Opzioni	indica il diritto attribuito ai Destinatari di sottoscrivere un'Azione alle condizioni previste nel Regolamento del Piano di Stock Option 2012-2015.
Destinatari	indica gli amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o delle società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, a cui saranno offerti i Diritti di Opzione, individuati dal Comitato per le Remunerazioni.
Fully Meets Expectations	indica uno dei Livelli di Performance Individuale previsti nel sistema di valutazione della performance (Performance Management Process) della Società (o il corrispondente livello previsto nel sistema di valutazione della performance della società del Gruppo).
Gruppo	indica Vincenzo Zucchi S.p.A. e le società da essa direttamente o indirettamente controllate.
Livelli di Performance Individuale	indica i livelli di performance del Destinatario individuato, con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento, dalla società rilevante.

Periodo di Maturazione	indica il periodo di maturazione dei Diritti di Opzione ai fini del loro esercizio.
Periodo di Esercizio	indica il periodo in cui i Diritti di Opzione possono essere esercitati per sottoscrivere un numero corrispondente di Azioni.
Periodo di Riferimento	indica l'esercizio sociale della Società in cui cade la Data di Assegnazione del Diritto, nonché ciascuno dei tre esercizi sociali successivi.
Piano	il piano di <i>stock option</i> disciplinato dal Regolamento.
Regolamento	il regolamento avente ad oggetto la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini di attuazione del Piano le cui linee guida sono state approvate dall'Assemblea.
Regolamento Emittenti	indica la delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificata.
Società o l'Emittente	indica Vincenzo Zucchi S.p.A., con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00771920154.
Testo Unico della Finanza o TUF	indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.
Valore di Riferimento	indica la media aritmetica del prezzo di una Azione nel mercato regolamentato nei tre mesi antecedenti la Data di Assegnazione delle Azioni.
Valore Soglia	indica il valore minimo di una Azione indicato nella lettera di assegnazione del Diritto, tale che, ove il Valore di Riferimento non sia almeno pari al predetto valore minimo, non spetterà al Destinatario alcuna Azione in forza dei Diritti ad esso attribuiti.

Destinatari del Piano

1. L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

I Destinatari del Piano sono gli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., che siano beneficiari di eventuali piani futuri di stock option che potrebbero essere approvati.

2. Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Si rimanda al precedente punto 1.

3. L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:
 - a) **soggetti che svolgono funzioni di direzione indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c) c.2 nella società emittente azioni.**

Si segnala che, alla data di redazione della presente relazione, le informazioni relative all'indicazione nominativa dei Soggetti Rilevanti a cui verranno attribuiti i Diritti non sono disponibili in quanto sarà il consiglio di amministrazione della Società che procederà, su delega dell'assemblea ordinaria degli azionisti, all'individuazione nominativa dei Destinatari.

Pertanto, tali informazioni verranno comunicate successivamente ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

b) soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3.

Non applicabile.

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.

Non applicabile.

4. Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:
 - a) **Dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2.**

Tra i potenziali Destinatari del Piano di *stock option* vi sono fino ad un massimo di 8 Soggetti Rilevanti.

b) Dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152- sexies, comma 1, lettera c)-c.3.

Non applicabile.

c) Delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate dei piani (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.).

Si segnala che, alla data di redazione della presente relazione, le informazioni relative alle possibili caratteristiche differenziate per le diverse categorie di Destinatari del Piano di *stock option* non sono disponibili in quanto sarà il consiglio di amministrazione della Società che procederà, su delega dell'assemblea ordinaria degli azionisti, a tal proposito.

Pertanto, tali informazioni verranno comunicate successivamente ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

d) Nel caso in cui, con riferimento alle stock option, siano previsti per i soggetti indicati alle lettere a) e b) prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere a) e/o b), indicandone i nominativi.

Non applicabile in quanto i Diritti verranno assegnate ai Destinatari a titolo gratuito.

Ragioni che motivano l'adozione del Piano

1. Indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del Piano

Gli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere mediante l'implementazione del Piano di *stock option* sono da individuarsi nell'incentivazione delle risorse strategiche del Gruppo, attraverso uno strumento di remunerazione fondato sull'attribuzione di strumenti di equity che, allineando l'interesse dei Destinatari con quello degli azionisti, è volto al miglioramento delle performance di medio-lungo periodo del Gruppo nel suo complesso e, conseguentemente, alla creazione di valore per gli investitori nel capitale di rischio della Società.

Attraverso il Piano di *stock option* la Società intende altresì rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo e la fidelizzazione dei Destinatari.

Il Piano di *stock option* si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati per integrare la componente fissa del pacchetto retributivo delle risorse strategiche del Gruppo con elementi variabili in funzione di taluni obiettivi di performance.

In sintesi, il Piano di *stock option* ha l'obiettivo di:

(i) rafforzare la fidelizzazione e la motivazione del management e l'allineamento dello stesso agli interessi degli azionisti nella creazione di valore per il Gruppo;

(ii) consolidare nell'ambito della politica retributiva il peso della componente variabile, soprattutto di medio-lungo periodo, enfatizzando il concetto di pay for performance;

(iii) rafforzare l'attrattiva e la competitività del pacchetto retributivo della Società nei confronti delle grandi aziende multinazionali (in particolare, di retail e di largo consumo) che utilizzano massicciamente programmi di incentivazione azionaria.

2. Descrizione delle variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione del Piano basato su strumenti finanziari.

La condizione essenziale per l'attribuzione dei Diritti è rappresentata dal ruolo rivestito all'interno della Società e del Gruppo.

La maturazione dei Diritti e, di conseguenza, l'assegnazione delle relative Azioni è subordinato alle seguenti condizioni:

(i) alla Data di Assegnazione delle Azioni il Destinatario deve essere alle dipendenze di una delle Società del Gruppo, o avere un contratto di collaborazione con una delle Società del Gruppo, e non nel corso di preavviso successivo a dimissioni e/ o recesso;

(ii) alla Data di Assegnazione delle Azioni il Valore di Riferimento delle Azioni deve essere almeno pari al Valore Soglia; e

(iii) il raggiungimento di un determinato Livello di Performance Individuale in tutti i Periodi di Riferimento, non inferiore al livello di Fully Meet Expectations. Ove tale circostanza non si verifichi, il numero delle Azioni spettanti a ciascun Destinatario verrà ridotto in misura pari al 25% per ciascun Periodo di Riferimento in cui il predetto livello di performance non sia stato raggiunto.

L'assegnazione delle Azioni al Destinatario avverrà nel sesto mese successivo a quello di assegnazione dei Diritti.

3. Indicazione degli elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Il numero massimo di Diritti a cui ciascun Destinatario avrà diritto sarà determinato dal consiglio di amministrazione in forza della delega attribuitagli dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Ciascun Diritto attribuisce al Destinatario il diritto di ricevere un'Azione secondo i termini e le condizioni previsti dal regolamento del Piano di *stock option* (il "**Regolamento**") e, di conseguenza, il numero dei Diritti complessivamente attribuito a ciascun Destinatario rappresenta esclusivamente il numero massimo delle Azioni che verranno ad esso assegnate, ove i predetti termini e condizioni siano integralmente soddisfatti.

Ciascun Diritto è attribuito a titolo gratuito. Le Azioni che saranno attribuite a ciascun Destinatario saranno determinate in funzione della media aritmetica del prezzo di un'Azione nel mercato regolamentato nei tre mesi antecedenti la data di assegnazione delle Azioni (i.e. il Valore di Riferimento), in base ad una scala di gradazione predeterminata.

4. Indicazione delle ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire il Piano di compenso basato su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non siano negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile;

Non applicabile. Il Piano di *stock option* prevede l'assegnazione gratuita di Diritti che attribuiscono il diritto all'assegnazione gratuita di Azioni della Società.

5. Indicazione delle valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

La predisposizione del Piano di *stock option* non è influenzata da significative valutazioni di ordine fiscale o contabile. In particolare, si precisa che verrà tenuto in considerazione il regime di imposizione applicabile ai redditi di lavoro dipendente vigente nel paese di residenza fiscale di ciascun Destinatario.

6. Indicazione dell'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Non applicabile.

Iter di approvazione del Piano

1. Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

In data 28 giugno 2012 il consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoporre all'assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 2 agosto 2012 in unica convocazione l'approvazione del Piano di *stock option*.

All'assemblea degli azionisti verrà richiesto di attribuire al consiglio di amministrazione, con facoltà di subdelega ad uno o più dei suoi membri, il potere di, sentito il Comitato per le Remunerazioni: (i) dare attuazione al Piano; (ii) individuare nominativamente i Destinatari; (iii) determinare il numero dei Diritti da assegnare a ciascun Destinatario; e (iv) approvare il Regolamento del Piano e la documentazione connessa.

All'assemblea degli azionisti verrà altresì richiesto di conferire al consiglio di amministrazione il potere di apportare al Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione, a titolo meramente esemplificativo, al caso di mutamento della normativa applicabile.

2. Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzione e competenza;

La competenza per la gestione del Piano spetta al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, nell'esercizio dei poteri che verranno ad esso conferiti dall'assemblea degli azionisti in relazione al Piano di *stock option*, potrà delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione del suddetto Piano ad uno o più suoi membri.

3. Eventuali procedure esistenti per la revisione del Piano anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base;

Non sono previste procedure per la revisione del Piano di *stock option*. Tuttavia, il consiglio di amministrazione della Società potrà in ogni momento apportare al regolamento del Piano le modifiche da esso ritenute opportune al fine di, a titolo meramente esemplificativo, (i) tenere conto di eventuali modifiche legislative; o (ii) far sì che i Destinatari possano beneficiare, ovvero continuare a beneficiare, di normative di favore.

La Società si riserva altresì il diritto insindacabile, in presenza di eventi straordinari che incidano sul valore delle Azioni, di sostituire il Piano di *stock option* con un diverso piano di incentivazione azionaria ovvero con altro meccanismo di incentivazione che rifletta comunque nella sostanza gli scopi ed i benefici del piano stesso.

4. Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani

Il Piano di *stock option* prevede l'attribuzione di Diritti per sottoscrivere Azioni di nuova emissione derivanti dal correlato aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. mediante emissione di massime n. 12.500.000 Azioni, con godimento regolare.

Per l'esecuzione dell'aumento di capitale l'Assemblea straordinaria è chiamata a conferire delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ..

5. Il ruolo svolto da ciascun Amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli Amministratori interessati;

Nell'approvare la proposta del Piano di *stock option*, il consiglio di amministrazione si atterrà alle conclusioni che verranno proposte dal Comitato per le Remunerazioni.

6. Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, Regolamento Emittenti, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'Assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale Comitato per la Remunerazione;

In data 28 giugno 2012 il consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoporre all'assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 2 agosto 2012 in unica convocazione l'approvazione del Piano di *stock option* sulla base delle conclusioni del Comitato per le Remunerazioni.

7. Ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), Regolamento Emittenti, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale Comitato per la Remunerazione;

I Diritti previsti dal Piano di *stock option* verranno assegnati dal consiglio di amministrazione ai Destinatari, sentito il Comitato per le Remunerazioni, in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea ordinaria della Società convocata per l'approvazione del Piano.

Pertanto, alla data del presente Documento Informativo, l'informazione in merito alla data della decisione e dell'eventuale proposta non è disponibile e verrà comunicata successivamente ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

8. Il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui è basato il Piano, se negoziati nei mercati regolamentati;

In data 28 giugno 2012, data di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione della proposta di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti del Piano di *stock option*, il prezzo ufficiale delle Azioni era di euro 0,0707.

Il prezzo ufficiale delle Azioni che sarà registrato al momento dell'attribuzione dei Diritti da parte del consiglio di amministrazione su delega dell'assemblea sarà comunicato ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

9. Nel caso di piano basato su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del Piano, della possibile coincidenza temporale tra:
- (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal Comitato per la Remunerazione, e
 - (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF;

Si prevede che l'assegnazione dei Diritti ai Destinatari sarà effettuata dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente all'ottenimento della necessaria delega da parte dell'assemblea ordinaria degli azionisti, darà attuazione al Piano di *stock option*.

In occasione del consiglio di amministrazione che assegnerà i Diritti ai Destinatari, la Società diffonderà il comunicato stampa ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF contenente altresì le informazioni richieste ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui ricorrano ulteriori informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF, la Società procederà alla relativa diffusione al pubblico secondo la normativa applicabile.

Caratteristiche degli strumenti finanziari

1. Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano di compensi basato su strumenti finanziari;

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione di Opzioni per sottoscrivere Azioni di nuova emissione derivanti dall'aumento di capitale a pagamento riservato ai Destinatari di cui al precedente paragrafo 4 relativo all' "Iter di approvazione del Piano".

Ciascuna Opzione dà diritto alla sottoscrizione, o all'acquisto, di una Azione.

2. L'indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti

L'attribuzione dei Diritti ai Destinatari avverrà al momento dell'attuazione del Piano da parte del consiglio di amministrazione che, su delega dell'assemblea degli azionisti, provvederà alla determinazione dei Diritti da assegnare a ciascun Destinatario, tenendo conto della categoria di appartenenza dello stesso. I Diritti attribuiti a ciascun Destinatario matureranno, e di conseguenza,

ciascun Destinatario avrà diritto a ricevere l'assegnazione delle Azioni al verificarsi di talune condizioni previste dal Piano di *stock option* alla Data di Assegnazione delle Azioni.

I Diritti saranno esercitabili, anche parzialmente, secondo i tempi della loro maturazione sino al 31 dicembre 2020 . Entro tale data andranno comunque esercitate, a pena di decadenza.

3. Il termine del Piano;

Il Piano terminerà al 31 dicembre 2015.

4. Il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie;

Il Piano non prevede un numero massimo di Diritti assegnabili in ogni anno. Il numero massimo di Diritti complessivamente attribuibili con il Piano è di n. 12.500.000.

5. Le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizione di tali condizioni e risultati;

In relazione alle modalità e alle clausole di attuazione del Piano, in data 28 giugno 2012, il consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea convocata in data 2 agosto 2012 in unica convocazione il Piano di *stock option*, sulla base delle conclusioni del Comitato per le Remunerazioni riunitosi in pari data. Il Piano di Performance *stock option* prevede l'attribuzione di Diritti per sottoscrivere Azioni di nuova emissione derivanti dal correlato aumento di capitale sociale scindibile a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. mediante emissione di massime n. 12.500.000 Azioni, con godimento regolare.

I Diritti attribuiti a ciascun Destinatario matureranno e, pertanto, lo stesso Destinatario avrà diritto a ricevere l'assegnazione delle relative Azioni, secondo i criteri indicati nel Regolamento, purché alla Data di Assegnazione delle Azioni:

(i) il Destinatario sia alle dipendenze di una delle Società del Gruppo, o abbia un contratto di collaborazione con una di esse, e non nel corso di preavviso successivo a dimissioni e/ o recesso;

(ii) il Valore di Riferimento delle Azioni sia almeno pari al Valore Soglia; e

(iii) il raggiungimento di un determinato Livello di Performance Individuale in tutti i Periodi di Riferimento, sia non inferiore al livello di Fully Meets Expectations. Ove tale circostanza non si verifichi, il numero delle Azioni spettanti a ciascun Destinatario verrà ridotto in misura pari al 25% per ciascun esercizio in cui il predetto livello di performance non sia stato raggiunto.

6. L'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

I Diritti sono diritti personali, nominativi, intrasferibili e non negoziabili (fatta salva la loro trasmissione ai successori *mortis causa*). I Diritti diverranno inefficaci a seguito di tentato trasferimento o negoziazione, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi o, in applicazione di norme di legge, pegno o altro diritto reale, sequestro e pignoramento.

Le Azioni assegnate saranno liberamente negoziabili.

7. Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione del Piano nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni;

Non applicabile.

8. La descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Nel caso di recesso dal rapporto di lavoro per ragioni disciplinari ovvero nel caso di dimissioni, il Destinatario perderà tutti i Diritti ad esso assegnati, i quali diverranno inefficaci ed il medesimo non avrà diritto a ricevere alcun compenso o indennizzo a qualsivoglia titolo da parte della Società o di una società del Gruppo.

Il recesso dal rapporto di lavoro per: (i) ragioni economico/organizzative e la cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento (nonché per morte ed invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro del Destinatario) consentirà al Destinatario di mantenere la titolarità dei Diritti ad esso attribuiti, limitatamente al 25% degli stessi per ogni Periodo di Riferimento già trascorso (ovvero iniziato da almeno 6 mesi) alla data in cui l'evento sopra menzionato si sia realizzato.

Anche nel caso in cui: (i) la società rilevante di cui il Destinatario sia dipendente non sia più una società del Gruppo; (ii) vi sia una sospensione dell'attività svolta presso la società rilevante a cui faccia seguito la non corresponsione del relativo trattamento economico (e.g. aspettativa) per un periodo pari o superiore a 6 mesi consecutivi; (iii) sia effettuato il trasferimento d'azienda o di parte dell'azienda nella quale il Destinatario presta la propria attività lavorativa ad una società diversa da una società del Gruppo; (iv) vi sia un mutamento del ruolo ricoperto dal Destinatario nella società rilevante, tale che lo stesso non rientri più nelle categorie interessate dal Piano, il Destinatario potrà mantenere la titolarità dei Diritti ad esso attribuiti, limitatamente al 25% degli stessi per ogni Periodo di Riferimento già trascorso (ovvero iniziato da almeno 6 mesi) alla data in cui l'evento sopra menzionato si sia realizzato.

9. L'indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano;

Non applicabile.

10. Le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della Società, degli strumenti finanziari oggetto del Piano, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto;

Non applicabile.

11. Gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile;

Non applicabile.

12. L'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la Società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano;

L'onere atteso per la Società sarà rappresentato dal fair value delle Azioni a servizio del Piano, che sarà calcolato nel contesto della predisposizione del bilancio di esercizio e sarà pubblicato nella relativa documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione dell'assemblea di approvazione del progetto di bilancio di esercizio.

13. L'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano

Nel caso in cui tutti i Diritti fossero esercitati, il numero delle Azioni si incrementerebbe di 12.500.000, determinando quindi una diluizione del capitale sociale pari al 6,56% circa (valore comprensivo delle azioni di risparmio).

14. Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione;

Ciascun Diritto da diritto alla sottoscrizione, o all'acquisto, di una Azione.

15. Scadenza delle opzioni;

Si rimanda a quanto osservato al precedente paragrafo 3.

16. Modalità, tempistica e clausole di esercizio;

Si rimanda a quanto osservato al precedente paragrafo 2.

17. Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:

- (i) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*), e
- (ii) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio;

Con riferimento al prezzo di esercizio dei Diritti, il consiglio di amministrazione propone di determinare il prezzo in modo omogeneo per le azioni che verranno emesse a fronte della porzione di aumento di capitale a servizio del Piano di *stock option*. Inoltre si reputa opportuno non fissare già in sede assembleare il definitivo prezzo di emissione delle azioni, ma, in linea con la miglior prassi, che le azioni siano emesse ad un valore pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Zucchi sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nel mese precedente la/e data/e di assegnazione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dalla/e data/e di assegnazione dei diritti di sottoscrizione allo stesso giorno del mese precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini delle determinazione aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta in cui le azioni ordinarie Vincenzo Zucchi S.p.A. siano state oggetto di effettiva trattazione), nel rispetto di un prezzo minimo per azione che verrà definito dal consiglio di amministrazione in sede di esecuzione dell'aumento di capitale.

18. Nel caso in cui il prezzo di esercizio non sia uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al precedente punto 17 (ii) (*fair market value*), motivazioni di tale differenza;

Si rimanda a quanto osservato al precedente paragrafo 17.

19. Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari;

Non sono previsti differenti prezzi di esercizio.

20. Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore;

Non applicabile.

21. Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti

Non applicabile.

La Tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti compilata nelle sezioni di specifico interesse in relazione al Piano di *stock option* sarà fornita in sede di attuazione del Piano al momento dell'assegnazione dei Diritti.

F.to Matteo Zucchi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

:" : " :

Allegato "C" del n. 186347/68025 di rep.

:" : " :

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 2, PAR. NN. 1 E 3 DEL REGOLAMENTO N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 SULLA PROPOSTA AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN PARTE STRAORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 2 AGOSTO 2012 IN UNICA CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 2 Agosto 2012

Vincenzo Zucchi S.p.A.

Capitale sociale Euro 22.229.862,48 i.v.

Sede legale: Rescaldina, Via Legnano, 24

Registro delle Imprese di Milano

Codice fiscale e Partita IVA, 0077

PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO – “Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali 2.500.000, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, da collocarsi esclusivamente presso terzi con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi quinto, sesto e ottavo del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in Assemblea straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 6 dello Statuto Sociale, il conferimento al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale della Vostra Società, al fine di dare esecuzione al piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o delle società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, di cui al Punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti (il “**Piano di Stock Option**”) del 2 Agosto 2012.

In data 28 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in data 2 agosto 2012 in unica convocazione l'approvazione del Piano di *stock option*.

Alla Assemblea ordinaria degli Azionisti è stato richiesto di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega ad uno o più dei suoi membri, il potere di, sentito il Comitato per le Remunerazioni: (i) dare attuazione al Piano di Stock Option; (ii) individuare nominativamente i Destinatari; (iii) determinare il numero dei Diritti da assegnare a ciascun Destinatario; e (iv) approvare il Regolamento del Piano di Stock Option e la documentazione connessa. All'Assemblea degli Azionisti viene, altresì, richiesto di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di apportare al Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione, a titolo meramente esemplificativo, al caso di mutamento della normativa applicabile.

Inoltre, al fine dare efficace e pronta esecuzione al Piano di *stock option*, viene richiesto alla presente Assemblea straordinaria degli Azionisti di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 6 dello Statuto Sociale, la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e con esclusione del diritto di opzione, il capitale sociale della Vostra Società per massimi nominali Euro 2.500.000. Tale attribuzione di poteri al Consiglio di Amministrazione avrà durata di cinque anni dalla data della presente Assemblea straordinaria degli Azionisti.

Per una descrizione del contenuto dell'aumento del capitale sociale delegato con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile, al servizio del Piano di *stock option* si rinvia alla relazione illustrativa, allegata alla presente proposta di deliberazione, predisposta ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 2, par. nn. 1 e 3.

*** **

Qualora concordi con quanto proposto, l'Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea straordinaria della Vincenzo Zucchi S.p.A., esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, illustrativa anche della proposta di aumento, scindibile, a pagamento del capitale sociale, da collocarsi esclusivamente presso terzi con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441 commi quinto, sesto ed ottavo, del codice civile e della attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale (la "Relazione Illustrativa"), predisposta ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, nonché in conformità all'Allegato 3A, Schema 2, par. nn. 1 e 3 qui di seguito allegata;

delibera

- I. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data della presente deliberazione, il capitale sociale per un importo nominale massimo di euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00), mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quinto, sesto ed ottavo, del codice civile, a servizio del piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;*
- II. *di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale, relativo al capitale sociale, sostituendolo con il testo che segue:*

Testo vigente	Testo proposto
ART. 5 CAPITALE SOCIALE	ART. 5 CAPITALE SOCIALE
Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 22.229.862,48 (ventiduemilioniduecentoventinovemilaottocentosess	Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 22.229.862,48 (ventiduemilioniduecentoventinovemilaottocentosess

<p>antadue/48) diviso in n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoventunmilaseicentosessantasette) azioni ordinarie e n. 3.427.403 (tremilioniquattrocentoventisettemilaquattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p>	<p>antadue/48) diviso in n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoventunmilaseicentosessantasette) azioni ordinarie e n. 3.427.403 (tremilioniquattrocentoventisettemilaquattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p>
<p>L'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove e e sessanta centesimi), in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant emessi in pari data a favore dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2014.</p>	<p>L'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15.014.269,60 (quindicimilioniquattordicimiladuecentosessantanove e e sessanta centesimi), in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant emessi in pari data a favore dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2014.</p>
<p>Ogni azione è indivisibile.</p>	<p>Ogni azione è indivisibile.</p>
<p>Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.</p>	<p>Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data del [•] , il capitale sociale per un importo nominale massimo di euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00), mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quinto, sesto ed ottavo, del codice civile, a servizio del piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.</p>
<p>Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:</p>	<p>Ogni azione è indivisibile.</p>
<p>- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.</p>	<p>Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.</p>
<p>- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre) centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>	<p>Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:</p>
<p>- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea delibera la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.</p>	<p>- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.</p>
<p>In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.</p>	<p>- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre)</p>
<p>- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p>	
<p>- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio</p>	

<p>hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. - Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni. - In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. <p>I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria della società, né quello di richiederne la convocazione.</p> <p>Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.</p>	<p>centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli utili rimanenti di cui l'assemblea delibera la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie nella misura di 3 (tre) centesimi per azione. <p>In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. - Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. - La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. - Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni. - In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. <p>I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinaria della società, né quello di richiederne la convocazione.</p> <p>Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.</p>
--	--

- III. *di delegare sin d'ora al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, il potere di effettuare, a tutti gli effetti di legge, l'adeguamento delle espressioni numeriche dell'art. 5 dello Statuto Sociale, in relazione all'avvenuta sottoscrizione delle azioni emesse;*
- IV. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni”.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 84-BIS DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, NONCHÈ IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 2, PAR. NN. 1 E 3

Signori Azionisti,

nella riunione del 28 giugno u.s. il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarvi in Assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di attribuire allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di deliberare un aumento di capitale della Società, per un importo nominale massimo pari ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5, 6 e 8, del codice civile, al servizio di uno o più piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o delle società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile.

Inoltre, la proposta delega da attribuirsi al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile avrà durata di cinque anni dalla data dell'Assemblea straordinaria chiamata a deliberarla e sarà attuata dal Consiglio di Amministrazione in conformità con il contenuto delle proposte di seguito riportate.

In conformità a quanto prescritto dall'articolo 2441, comma sesto, del codice civile, la presente relazione ha come obiettivo quello di illustrarVi le ragioni della proposta di aumento di capitale delegato e della relativa esclusione del diritto di opzione.

1) Le motivazioni e la destinazione dell'aumento del capitale e/o dell'emissione di obbligazioni, ivi comprese quelle convertibili o cum warrant, in rapporto anche all'andamento gestionale della società;

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci un aumento delegato del capitale sociale, scindibile, ad efficacia progressiva ed a pagamento, per un importo massimo di Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00), mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione, con termine ultimo di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2020. Le azioni relative all'aumento proposto saranno, quindi, riservate ai beneficiari di piani di incentivazione azionaria (Piano di *stock option*).

L'esclusione del diritto di opzione è, pertanto, giustificata dall'interesse sociale di incentivare, attraverso il meccanismo delle *stock option*, gli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c. Si ritiene ancora attuale, infatti, l'esigenza di incentivare la produttività e di incrementare la fidelizzazione dei soggetti che beneficiano dei predetti piani, nonché contribuire ad un migliore atteggiarsi delle relazioni aziendali.

Con riferimento al prezzo di emissione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione propone di determinare il prezzo in modo omogeneo sia per le azioni che verranno emesse a fronte della porzione di aumento di capitale riservato ai dipendenti, sia per le azioni che verranno emesse a fronte della porzione di aumento di capitale sociale riservato ai managers. Inoltre si reputa opportuno non fissare già in sede assembleare il definitivo prezzo di emissione delle azioni, ma, in linea con la miglior prassi, che le azioni siano emesse ad un valore pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Zucchi sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nel mese precedente la/e data/e di assegnazione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dalla/e data/e di assegnazione dei diritti di sottoscrizione

allo stesso giorno del mese precedente, e fermo restando che in detto periodo, ai fini delle determinazione aritmetica, si terrà conto solo dei giorni di Borsa aperta in cui le azioni ordinarie Vincenzo Zucchi S.p.A. siano state oggetto di effettiva trattazione), nel rispetto di un prezzo minimo per azione che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di esecuzione dell'aumento di capitale.

Al Consiglio di Amministrazione (o i componenti dello stesso a cui l'organo volesse eventualmente affidarsi) sarà, quindi, affidato il compito di dare esecuzione al mandato assembleare individuando, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni, sulla base del criterio sopra menzionato ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2441, comma 6, del codice civile.

Infine il Consiglio di Amministrazione propone che allo stesso sia riservato il compito di procedere, in una o più volte, all'esatta identificazione dei destinatari del piano, alla determinazione delle tranches di azioni da assegnare, all'individuazione dei periodi di esercizio nonché del prezzo di emissione delle azioni (nel rispetto del minimo come successivamente indicato), e delle altre condizioni e termini per l'attuazione del/i piano/i, informandosi a criteri di ordine meritocratico e remunerativo, stabiliti dallo stesso Consiglio, che incentivino e premino il contributo individuale alla produttività, alla redditività aziendale, alla crescita dell'immagine aziendale, alla fedeltà e continuità nel rapporto.

- 2) *Ove le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale e/o con l'emissione delle obbligazioni siano destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario, un prospetto, redatto a data recente, di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine, che presenti il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato, ovvero, se più recente, dall'ultima situazione interinale (semestrale o trimestrale) pubblicata. Se l'emittente è la holding di un gruppo, tali dati devono essere forniti anche a livello consolidato di gruppo;***

L'aumento è interamente riservato agli amministratori, ai dipendenti e/o ai collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., che siano beneficiari di eventuali piani futuri di stock option che potrebbero essere approvati.

Il Piano di *stock option* è uno strumento sul quale la Società ha deciso di investire per incentivare la produttività dei propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori, aumentarne la fidelizzazione nei confronti dell'azienda, nonché contribuire ad un migliore atteggiarsi delle relazioni aziendali.

Nonostante l'andamento del titolo abbia recentemente risentito della contingente crisi economica internazionale, il Consiglio pone fiducia nei propri risultati futuri e crede che questo possa contribuire a rendere nuovamente le azioni Zucchi un bene significativamente apprezzabile dal punto di vista economico, tale da rendere l'attuazione dei piani azionari di particolare interesse per i soggetti sopra menzionati.

- 3) *Se l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni vengono proposti all'assemblea dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima della pubblicazione del bilancio relativo a tale esercizio, la stima dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso nonché le indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso, ed in particolare:***

Per ogni indicazione relativa all'andamento della gestione si rinvia a quanto contenuto nel fascicolo di bilancio relativo all'esercizio 2011 recentemente approvato dall'Assemblea in data 28 giugno 2012, nonché all'informativa contenuta nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012.

4) *Indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;*

Per ogni indicazione delle tendenze relative all'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e dei volumi delle ordinazioni, si rinvia a quanto contenuto nel fascicolo di bilancio relativo all'esercizio 2011 recentemente approvato dall'Assemblea in data 28 giugno 2012, nonché all'informativa contenuta nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012.

5) *Indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;*

Per ogni indicazione delle tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita si rinvia a quanto contenuto nel fascicolo di bilancio relativo all'esercizio 2011 recentemente approvato dall'Assemblea in data 28 giugno 2012, nonché all'informativa contenuta nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012.

6) *Evoluzione della struttura finanziaria;*

Per ogni informazione relativa all'evoluzione della struttura finanziaria si rinvia a quanto contenuto nel fascicolo di bilancio relativo all'esercizio 2011 recentemente approvato dall'Assemblea in data 28 giugno 2012, nonché all'informativa contenuta nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012.

Si segnala altresì che l'aumento di capitale proposto e riservato ai beneficiari di piani di incentivazione azionaria (Piano di *stock option*), non è di ammontare significativo tale da modificare la struttura finanziaria.

7) *Gli effetti economico-patrimoniale e finanziari pro-forma, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare le conseguenze dell'operazione di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni sull'andamento e sulla situazione patrimoniale dell'emittente;*

L'aumento di capitale proposto e riservato ai beneficiari di uno o più piani di incentivazione azionaria (Piano di *stock option*) non è di ammontare significativo tale da modificare la struttura finanziaria e da determinare significativi effetti diluitivi nell'attuale azionariato della Società.

Per quanto attiene agli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma dell'aumento di capitale, tenendo conto che allo stato attuale non è stata ancora definita la tempistica di incasso delle risorse finanziarie derivanti dall'operazione, si ritiene opportuno segnalare il solo effetto relativo alla variazione del patrimonio netto corrispondente all'ammontare massimo di aumento di capitale pari ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00).

8) *Gli effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni;*

L'esecuzione dell'aumento di capitale, di cui alla presente Relazione illustrativa, comporterà per gli attuali azionisti una diluizione della propria partecipazione, in termini percentuali sul capitale sociale risultante a

seguito dell'integrale esecuzione dell'aumento di capitale proposto, pari ad un massimo del 93,44% circa (valore comprensivo delle azioni di risparmio).

9) *Illustrazione delle ragioni alla base dell'adozione del Piano;*

Lo stock option plan è uno strumento sul quale la Società ha deciso di investire per incentivare la produttività dei propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori, aumentarne la fidelizzazione nei confronti dell'azienda, nonché contribuire ad un migliore atteggiarsi delle relazioni aziendali.

Nonostante l'andamento del titolo abbia recentemente risentito della contingente crisi economica internazionale, il Consiglio pone fiducia nei propri risultati futuri e crede che questo possa contribuire a rendere nuovamente le azioni Zucchi un bene significativamente apprezzabile dal punto di vista economico, tale da rendere l'attuazione dei piani azionari di particolare interesse per i soggetti sopra menzionati.

10) *Destinatari del Piano (occorre precisare, altresì, se lo stesso è riservato solo a particolari categorie di dipendenti nonché quali siano gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro e del decesso del dipendente sulle opzioni offerte);*

L'aumento è interamente riservato agli amministratori, ai dipendenti e/o ai collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., che siano beneficiari di eventuali piani futuri di stock option che potrebbero essere approvati.

Al Consiglio di Amministrazione verrà conferito ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di *stock option*, tra cui quello di: (i) individuare i beneficiari tra gli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., ed assegnare le opzioni determinandone il quantitativo da attribuire a ciascuno di essi; (ii) fissare le condizioni di risultato e/o gli indici di performance ai quali subordinare l'esercizio delle opzioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano di *stock option*, anche in modo differenziato tra i vari beneficiari; (iv) predisporre ed approvare il regolamento esecutivo del Piano di *stock option*, nonché modificarlo e/o integrarlo, definendo gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro e del decesso del dipendente sulle opzioni offerte.

11) *Modalità e condizioni del Piano (da specificare se la attuazione del Piano sia legata a determinati obiettivi di performance);*

Come illustrato al punto precedente, al Consiglio di Amministrazione verrà conferito ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di *stock option*, tra cui anche quello di fissare le condizioni di risultato e/o gli indici di performance ai quali subordinare l'esercizio delle opzioni.

12) *Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per la sottoscrizione delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, c.c.;*

Non sono previsti eventuali prestiti o altre agevolazioni che la Società potrebbe concedere per la sottoscrizione delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3, c.c..

13) Ammontare dell'aumento di capitale e relativo prezzo di emissione, in caso di delega agli amministratori ex art. 2443 c.c., l'ammontare massimo dell'aumento di capitale oggetto di delega, precisando se è prevista l'esclusione del sovrapprezzo di emissione ovvero l'ammontare minimo e massimo del sovrapprezzo e i relativi criteri di calcolo;

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il riferimento al valore medio espresso dal mercato borsistico nel mese precedente la data di assegnazione delle opzioni, che esprime il valore dell'azienda sulla base della capitalizzazione delle azioni negoziate su tale mercato, rappresenti un criterio adeguato per la determinazione del prezzo di emissione. Tale criterio è, peraltro, quello in base al quale viene determinato il "valore normale" delle azioni, delle obbligazioni e di altri titoli negoziati in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico delle Imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, altresì, che il fatto di dover indicare un prezzo minimo di emissione delle Azioni, tenendo conto del valore del patrimonio netto della Società, non pregiudica la possibilità di verificare che il prezzo di emissione determinato in base al criterio indicato nella presente relazione sia, di volta in volta, conforme ai principi di cui all'articolo 2441, comma 6, c.c..

Il prezzo di emissione delle azioni, determinato secondo i criteri di cui ai precedenti capoversi, dovrà, infatti, essere conforme a quanto stabilito dal citato comma 6 dell'articolo 2441 c.c., e, quindi, dovrà essere determinato in base al valore del patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di assegnazione dei diritti di sottoscrizione, tenendo conto anche dell'andamento della quotazione del titolo nell'ultimo semestre.

Il prezzo che emergerà dall'applicazione di tale criterio è ritenuto espressione del valore di mercato.

14) Caratteristiche delle azioni da emettere, con indicazione dei vincoli di temporanea intrasferibilità, se previsti, e delle eventuali ipotesi di decadenza di questi ultimi;

Le azioni che verranno emesse a servizio dell'aumento di capitale riservato agli amministratori, ai dipendenti e/o ai collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., che siano beneficiari di eventuali piani futuri di stock option che potrebbero essere approvati, sono azioni ordinarie.

Come illustrato al punto 10) della presente Relazione illustrativa, al Consiglio di Amministrazione verrà conferito ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di *stock option*, tra cui anche quello di predisporre ed approvare il regolamento esecutivo del Piano di *stock option*, nonché modificarlo e/o integrarlo, definendo eventuali vincoli di temporanea intrasferibilità, nonché eventuali ipotesi di decadenza di questi ultimi.

15) Indicazione dei vincoli di temporanea intrasferibilità, se previsti, e delle eventuali ipotesi di decadenza di questi ultimi;

Come illustrato al punto 10) della presente Relazione illustrativa, al Consiglio di Amministrazione verrà conferito ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di *stock option*, tra cui anche quello di predisporre ed approvare il regolamento esecutivo del Piano di *stock option*, nonché modificarlo e/o

integrarlo, definendo eventuali vincoli di temporanea intrasferibilità, nonché eventuali ipotesi di decadenza di questi ultimi.

16) Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione del Piano.

Al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano di *stock option*. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i beneficiari tra gli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), c.c., ed assegnare le opzioni determinandone il quantitativo da attribuire a ciascuno di essi; (ii) fissare le condizioni di risultato e/o gli indici di performance ai quali subordinare l'esercizio delle opzioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l'esecuzione del Piano di *stock option*, anche in modo differenziato tra i vari beneficiari; (iv) predisporre ed approvare il regolamento esecutivo del Piano di *stock option*, nonché modificarlo e/o integrarlo.

Rescaldina, 28 giugno 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Matteo Zucchi

F.to Matteo Zucchi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

: " :

Allegato "D" del n. 186347/68025 di rep.

: " :

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"

Art. 2 - La società ha sede in Rescaldina.

Il domicilio di ogni azionista, per i suoi rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti, quello risultante dal Libro Soci.

La società può istituire sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze e simili in qualsiasi altra località ed anche all'estero.

Art. 3 - La società è duratura dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

L'assemblea potrà prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato della società.

Art. 4 - L'attività della società ha per oggetto:

a) l'industria ed il commercio in Italia e all'estero di filati e tessuti di qualsiasi fibra tessile, manufatti e confezioni derivati dai tessuti e dalle fibre tessili e materie analoghe. La società può, quindi, acquistare, impiantare ed esercitare, sia in proprio sia per conto terzi, tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsiasi industria e commercio che abbia attinenza quanto sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed assumere rappresentanze, assumere il mandato di liquidare aziende affini;

b) la gestione in proprio di fondi agricoli e aziende agricole.

Per il raggiungimento dello scopo sociale di cui alle precedenti lettere a) e b), la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

A titolo esemplificativo, quest'ultima attività comprende l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, il finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti nei quali la società partecipi, la compravendita, il possesso e la gestione di titoli, il rilascio di fideiussioni, avalli, ipoteche e garanzie in genere a favore di terzi.

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 22.229.862,48 (ventiduemilioniduecentoventinove-milaottocentosessantadue virgola quarantotto centesimi) diviso in n. 174.521.667 (centosettantaquattromilionicinquecentoventunomilaseicen-

tosessantasette) azioni ordinarie e n. 3.427.403 (tremilioniquattrocentoventisettemilaquattrocentotré) azioni di risparmio non convertibili, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'assemblea straordinaria in data 24 gennaio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 15.014.269,60 (quindici milioni quattordicimiladuecentosessantanove virgola sessanta centesimi), in denaro, a servizio dell'esercizio dei warrant emessi in pari data a favore dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione, con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 dicembre 2014.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento in una o più volte, entro il termine di cinque anni dalla data del 2 agosto 2012, il capitale sociale per un importo nominale massimo di euro 2.500.000 (due milioni cinquecentomila/00), mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie pari a n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni, prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quinto, sesto ed ottavo, del codice civile, a servizio del piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o di società da questa controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

Ogni azione è indivisibile.

Le azioni interamente liberate possono essere nominative od al portatore, a richiesta ed a spese dell'azionista, salvo divieti di legge.

Le azioni di risparmio non sono convertibili in azioni ordinarie ed hanno le seguenti caratteristiche:

- gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza di 3 (tre) centesimi per azione.

- Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a 3 (tre) centesimi, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

- Gli utili rimanenti di cui l'assemblea delibe-

ri la distribuzione sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura di 3 (tre) centesimi per azione.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, tale maggiore importo sarà proporzionalmente ridotto; il nuovo importo verrà determinato dividendo l'importo del dividendo privilegiato per il rapporto tra il nuovo capitale sociale ed il precedente; il maggiore importo sarà comunque arrotondato per eccesso all'unità e non potrà essere inferiore a 2 (due) centesimi.

- In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

- Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

- La riduzione del capitale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

- Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

- In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinaria e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione.

Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio vengono tempestivamente inviate le comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

Art. 6 - Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o crediti e con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azio-

ni di altre categorie, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie già in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti di tali altre categorie.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge.

L'assemblea straordinaria può delegare il Consiglio ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.

A S S E M B L E E

Art. 7 - L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea ordinaria annuale può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tale caso, gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio, le ragioni della dilazione.

Art. 8 - Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che siano emesse azioni in tutto o in parte prive del diritto di voto.

Art. 9 - Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea è convocata, in via ordinaria e straordinaria, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dal Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione, contenente tutti gli elementi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dovrà essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

L'Assemblea si svolge in unica convocazione, salvo che il Consiglio di amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare una data per la seconda e, eventualmente, per la terza convocazione dell'Assemblea, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito dalla legge, nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione, dovranno consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla notizia di integrazione, con le modalità sopra indicate.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa dalle relazioni ordinariamente predisposte dal Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno.

Art. 10 - Il diritto di intervento all'assemblea è regolato dalla legge.

Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto, i quali risultino titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, che abbiano comunicato la propria volontà di intervento mediante l'intermediario abilitato.

Art. 11 - Per la rappresentanza in assemblea vale quanto disposto dalle norme di legge e rego-

lamentari.

La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Art. 12 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza relativa.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri, nel rispetto di quanto previsto nell'eventuale regolamento assembleare:

- per verificare la tempestività dei depositi e la regolarità delle deleghe, nonché in genere, per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, ad intervenire nella discussione e ad esprimere il voto;
- per stabilire se sussiste il numero legale e se l'assemblea è regolarmente costituita;
- per dirigere la discussione mantenendola nel limite degli oggetti portati dall'ordine del giorno e disciplinare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
- per proclamare l'esito delle votazioni e per riassumere a verbale le dichiarazioni eventualmente richieste dai soci.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dalla legge.

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni dal voto.

Art. 14 - Il Presidente assenziente l'assemblea nomina un Segretario anche non socio e sceglie, se lo crede del caso, sempre assenziente l'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - La società è amministrata da un Consiglio composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, eletti dall'assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

L'assemblea di volta in volta determina il nume-

ro degli Amministratori da eleggere.

Gli Amministratori così nominati scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio inerente l'ultimo esercizio sociale della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998) e sue modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata o, se diversa, la misura stabilita dalla Consob con regolamento e comunicata ai sensi dell'art. 144-septies del Regolamento Consob 11971/1999 e avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo

riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

a) l'elenco degli azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che auto dichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la quota di capitale sociale sottoscritto da ciascuno degli azionisti che concorrono a presentare la lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;

c) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina;

d) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;

e) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.

La mancanza degli allegati comporta che la lista si considera come non presentata.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sinda-

ci dall'articolo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.

I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati con i primi numeri progressivi ovvero dovranno essere elencati alternativamente con i candidati non indipendenti.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti, in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Se la lista "di maggioranza" contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'Organo Amministrativo da eleggere meno uno.

Qualora nell'ambito dei candidati eletti con la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti non ve ne sia alcuno che abbia i requisiti di indipendenza di cui al successivo articolo 16, il candidato eletto per ultimo nella lista "di maggioranza" in base al numero progressivo è sostituito dal candidato dotato dei requisiti di indipendenza, indicato nella medesima lista, che abbia il numero progressivo inferiore.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in assemblea; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;

b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze";

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'Organo Amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro

venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età.

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che risulta prima per numero di voti.

Qualora un Amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli Amministratori eletti dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di Amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza" e di nomina di Amministratori indipendenti.

Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'Organo Amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di Amministrazione e poi l'assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione,

i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari.

La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.

Art. 16 - Requisiti degli Amministratori indipendenti.

Gli Amministratori indipendenti garantiscono la composizione degli interessi di tutti gli azionisti sia di maggioranza che di minoranza.

Sono indipendenti gli Amministratori che:

a) - non intrattengano direttamente, indirettamente o per conto di terzi, nè abbiano di recente intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza tale da condizionare la loro autonomia di giudizio, con la società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con azionisti che singolarmente detengano nella società una partecipazione di controllo o di collegamento o che partecipino a patti parasociali per il controllo o il collegamento o che rivestano la carica di Amministratore in società o loro controllanti che abbiano tali caratteristiche;

b) - non abbiano controversie con la società o con sue controllate o non siano Amministratori, dipendenti o soci controllanti di una società con la quale la società abbia una controversia;

c) - non siano titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, nè partecipino a patti parasociali per il controllo della società stessa; non detengano - e/o non siano Amministratori o dipendenti di società che detengano - direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale della società in misura eguale o superiore al due per cento;

d) - non siano stretti familiari di Amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c).

L'indipendenza degli Amministratori è valutata con periodicità almeno annuale dal Consiglio di

Amministrazione, secondo un regolamento dallo stesso adottato, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati sono tenuti a fornire.

L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato agli azionisti ed al Mercato.

Al fine della valutazione dell'indipendenza il Consiglio di Amministrazione tiene conto, per i rapporti di lavoro e per gli incarichi di Amministratore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per le altre relazioni economiche, dell'ultimo esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione che accerta il venir meno del requisito dell'indipendenza in capo agli Amministratori delibera con la maggioranza degli Amministratori presenti.

Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Amministratore nominato con tale veste si intende automaticamente dimissionario con conseguente obbligo degli altri Amministratori di provvedere tempestivamente alla sua sostituzione.

Art. 17 - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori sono vincolati dal disposto di cui all'articolo 2390 Codice Civile.

Art. 18 - Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, può eleggere anche un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonchè un Segretario anche estraneo.

Art. 19 - Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società, sia altrove, oltre che nei casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Amministratori o due Sindaci e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo o anche direttamente, con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Art. 20 - Il Consiglio viene convocato dal Pre-

sidente con lettera da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza o in teleconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Art. 21 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità la proposta si ritiene respinta.

Art. 22 - Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio determinate indennità.

Art. 23 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea.

Al Consiglio è altresì attribuita la competenza a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Art. 24 - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti e uno o più Am-

ministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in videoconferenza o in teleconferenza a norma dell'art. 20 dello statuto.

Il Consiglio inoltre può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni e le eventuali retribuzioni e/o cauzioni a norma di legge.

Gli Organi delegati riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio può nominare direttori, anche generali, nonché procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Al Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, è riservata la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

Il soggetto nominato deve aver conseguito la laurea in Economia e Commercio e deve aver ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo in società di capitali per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.

Il Consiglio di Amministrazione determina altresì il compenso del predetto dirigente.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25 - Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza della società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non siasi deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci,

rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Gli Amministratori Delegati hanno potere di rappresentanza della società con firma libera nei limiti delle deleghe loro conferite.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni del presente statuto e alle procedure e regolamenti interni adottati in materia dalla Società.

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere che il Consiglio di amministrazione approvi le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), c.c..

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al compimento dell'operazione deliberando a maggioranza di legge, a meno che, ove siano presenti o rappresentati in Assemblea soci non correlati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, la maggioranza dei soci non correlati votanti abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Le procedure interne adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 27 - Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.

Attribuzioni doveri e durata sono quelli stabiliti per legge.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono d'ufficio, coloro che ricoprono la ca-

rica di Sindaco Effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità richiesti dalla normativa applicabile con le precisazioni di cui ai commi successivi.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli altri componenti del Collegio, che non siano in possesso dei requisiti di cui sopra, sono scelti fra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;

ovvero

b) attività professionali o di insegnamento di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali il diritto industriale, commerciale, tributario, nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale,

ovvero

c) funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo e comunque in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa, intendendosi per tali quelli relativi alla ricerca, sviluppo produzione e commercializzazione di prodotti tessili e di abbigliamento, nonché dei relativi accessori.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola li-

sta a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche;

b) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società;

c) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144 - quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi;

d) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

e) la certificazione rilasciata da un inter-

mediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista, che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati o in caso di mancato deposito di tali liste da parte della minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste possono essere presentate nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio.

Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effettivi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella lista in ordine di elenco.

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire.

Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo.

REVISORE CONTABILE

Art. 28 - L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti in conformità alle vigenti disposizioni.

BILANCIO E UTILI

Art. 29 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla compilazione dell'inventario e del bilancio osservando le disposizioni di legge.

Art. 30 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il limite di legge, saranno ripartiti integralmente fra le azioni, salvo che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 31 - Il Consiglio determina epoca, luogo e modalità di pagamento dei dividendi, che si prescrivono a favore della società dopo cinque anni dalla data di esigibilità.

R E C E S S O

Art. 32 - E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:

la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

SCIoglimento

Art. 33 - Verificandosi per qualsiasi ragione lo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori determinandone i poteri e compensi.

F.to Matteo Zucchi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	ZUCCHI VALENTINA			6.863.962	6.863.962
1	D ZUCCHI MATTEO			6.809.962	6.809.962
2	D ZUCCHI CARLO			1.402.200	1.402.200
	<i>Usufruttuario per 315.000 azioni di ZUCCHI MANLIO ALBERTO;</i>				
	<i>Usufruttuario per 240.000 azioni di ZUCCHI MATTEO;</i>				
	<i>Usufruttuario per 315.000 azioni di ZUCCHI MAURIZIO;</i>				
	<i>Usufruttuario per 240.000 azioni di ZUCCHI VALENTINA;</i>				
3	D FILIPPI ANNAMARIA			1.374.734	1.374.734
	<i>Usufruttuario per 240.000 azioni di ZUCCHI MANLIO ALBERTO;</i>				
	<i>Usufruttuario per 315.000 azioni di ZUCCHI MATTEO;</i>				
	<i>Usufruttuario per 240.000 azioni di ZUCCHI MAURIZIO;</i>				
	<i>Usufruttuario per 315.000 azioni di ZUCCHI VALENTINA;</i>				
4	D ZUCCHI MANLIO ALBERTO			7.041.728	7.041.728
5	D ZUCCHI MAURIZIO			6.809.962	6.809.962
6	D ZUCCHI FRANCESCO			10.000	10.000
	Totale azioni			30.312.548	30.312.548
				17,368931%	17,368931%
2	ZUCCHI GIORDANO			0	0
1	D ZUCCHI MARTINO			800.000	800.000
	Totale azioni			800.000	800.000
				0,458396%	0,458396%
3	ZUCCHI MANLIO			2.961.924	2.961.924
	<i>Usufruttuario per 710.000 azioni di MAONIA SA;</i>				
1	D ZUCCHI FRUA FILIPPO			4.053.024	4.053.024
	<i>Usufruttuario per 165.000 azioni di MAONIA SA;</i>				
2	D MAONIA SA			9.660.880	9.660.880
3	D FRUA MARINA			2.510.001	2.510.001
	<i>Usufruttuario per 670.000 azioni di MAONIA SA;</i>				
	Totale azioni			19.185.829	19.185.829
				10,993379%	10,993379%
4	MARTELLI ADOLFO			64.000	64.000
				0,036672%	0,036672%
5	DANIELE GIOVANNA			0	0
1	D BUFFON GIANLUIGI			34.227.200	34.227.200
	Totale azioni			34.227.200	34.227.200
				19,612006%	19,612006%
6	GILARDI MARIA TERESA			1.800	1.800
				0,001031%	0,001031%
7	ZUCCHI FRUA NICCOLO'			1.134.000	1.134.000
				0,649776%	0,649776%
8	ZUCCHI FRUA BARBARA			2.199.984	2.199.984
	<i>Usufruttuario per 165.000 azioni di MAONIA SA;</i>			1,260579%	1,260579%

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente			
	Totale azioni in proprio		13.225.670	13.225.670
	Totale azioni in delega		74.699.691	74.699.691
	Totale azioni in rappresentanza legale		0	0
	TOTALE AZIONI		87.925.361	87.925.361
			50,380771%	50,380771%
	Totale azionisti in proprio		6	6
	Totale azionisti in delega		11	11
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0	0
	TOTALE AZIONISTI		17	17
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		8	8

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

F.to Matteo Zucchi

" Dottor LORENZO STUCCHI Notaio (L.S.)

====oo0oo====

Copia conforme
all'originale mio rogito, ed allegati, col quale
collazionata concorda.

Lodi, il